

Interventi sul Territorio e Qualità Urbana

DECRETO DEL DIRIGENTE N. 91 DEL 11/07/2013

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente – al fine di realizzare un capannone artigianale a Vada – area tra via della Torre, autostrada ed ex distributore di carburante. Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", in applicazione della Direttiva 42/2001/CE disciplina le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- l'art. 6 del D. Lgs. sopra citato definisce i piani e programmi che sono soggetti alla VAS;
- l'art. 12 del citato D. Lgs. definisce la procedura da attivare al fine della "verifica di assoggettabilità";
- la Legge Regionale Toscana n. 10/2010 e ss.mm.ii. contenente "Norme in materia di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza", in attuazione all'art. 35 del succitato D. Lgs., adegua il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo;
- l'art. 5, della suddetta legge regionale definisce l'ambito di applicazione delle procedure di VAS;
- l'art. 22 della sopra citata legge regionale definisce la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06 e dell'art. 5, comma 3 punto a) della Legge Regionale Toscana n. 10/10 la variante al RU di cui trattasi risulta soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto che il Comune di Rosignano M.mo con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 ha nominato quale Autorità Competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica l'ing. Andrea Immorali dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana, ai sensi dell'art. 12 della LRT n. 10/2010;

Considerato, altresì, che con la deliberazione sopra citata si dava atto che l'autorità competente ... potrà avvalersi sia del supporto della Commissione del paesaggio sia di idonee professionalità interne all'Ente;

Visto il proprio decreto n. 44 del 29.04.2013 col quale il sottoscritto, in qualità di Autorità Competente, ha avviato il procedimento di cui trattasi individuando quali soggetti competenti a cui richiede il parere:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- ARPAT
- ASL n. 6 Bassa Val di Cecina
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

Dato atto che con nota prot. n. 21452 del 08.05.2013 il Responsabile del Procedimento ha inviato, ai soggetti sopra elencati, il documento preliminare ed ha loro richiesto di formulare, entro 30 giorni, dall'invio dello stesso, e quindi entro il 09.06.2013, il parere di cui all'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010;

Considerato che, a seguito della richiesta sopra citata, è pervenuto solo il parere dell'Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina e che tale parere, allegato alla presente in copia, non ha evidenziato la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi;

Dato atto che in data 08.07.2013 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio e l'ufficio ambiente dell'Ente oltre naturalmente al responsabile del procedimento.

Considerato che i partecipanti alla riunione sopra citata, visto anche il parere pervenuto (ASL), hanno ritenuto che gli effetti ambientali della variante siano non rilevanti ritenendo non necessario procedere alla VAS a condizione che unitamente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire sia presentato apposito studio di valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio.

Vista la relazione conclusiva alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposta dall'u.o. pianificazione, che si allega al presente atto;

DECRETA

1. Di fare proprie le conclusioni espresse dalla commissione del paesaggio e dall'ufficio ambiente di questo Ente, conclusioni espresse durante la riunione svoltasi in data 08.07.2013;
2. Di fare proprie le conclusioni esplicitate nella relazione conclusiva redatta dall'u.o. pianificazione e qui allegata;
3. Di escludere, per le motivazioni esplicitate nel dispositivo del presente atto e sulla base del parere pervenuto, la variante al R.U. di cui trattasi dalla necessità del procedimento di VAS a condizione che unitamente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire sia presentato apposito studio di valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio.

L'Autorità competente
Ing. Andrea Immorali

COMUNE



ROSIGNANO MARITTIMO

PROVINCIA DI LIVORNO

Interventi sul Territorio e Qualità Urbana

Variante parziale al Regolamento Urbanistico (RU) vigente al fine di realizzare un capannone artigianale a Vada – area tra via della Torre, autostrada ed ex distributore di carburante

RELAZIONE CONCLUSIVA

Sulla verifica di assoggettabilità alla valutazione Ambientale Strategica
ai sensi dell'art. 22, della L.R. n. 10/2010

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Libera Silvestri

Premessa

La presente relazione è finalizzata alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'art. 22, della L.R. 10/2010 della variante parziale al Regolamento Urbanistico del Comune di Rosignano M.mo - scheda norma 2-t2.

La VAS, valutazione ambientale strategica, prevista dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.6.2001 è stata recepita dallo Stato italiano con la parte seconda del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

La Regione Toscana ha recepito la norma europea dapprima con le disposizioni del titolo II, capo I della L.R. n. 1/2005 e poi con la LR 10/2010 "Norme in materia di VAS, VIA e di Valutazione d'incidenza".

La procedura di "verifica di assoggettabilità a VAS" è svolta, a livello nazionale secondo le modalità definite dall'art. 12, del D. Lgs. 152/2006 e, a livello regionale, secondo le indicazioni di cui all'art. 22, della L.R. n. 10/2010 sulla base di documento preliminare che illustra la variante e contiene le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa.

Sia la disciplina nazionale che quella regionale individua nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica di assoggettabilità. Nel caso in questione con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2013 quale Autorità Competente è stato nominato il dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana ing. Andrea Immorali.

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante è finalizzata alla modifica di un area sita in prossimità dell'ex distributore di carburante sulla variante Aurelia, della nuova autostrada, della strada provinciale "stradone della Torre" e della SS n. 206.

L'area in questione, della superficie di circa mq 2.500,00, è classificata dal RU vigente quale area, E3 "aree a tipologia residuale a prevalente funzione agricola". La variante ha la finalità di consentire la realizzazione di capannone artigianale per il ricovero degli utensili e dei macchinari utilizzati per l'attività di impresa edile con relativi uffici della superficie coperta di circa mq. 150.

Con decreto n. 44 del 29.04.2013 veniva avviato il procedimento di verifica assoggettabilità a VAS della variante in questione individuando quali soggetti competenti in materia ambientale a cui trasmettere il documento preliminare i seguenti:

- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
- Genio civile
- ARPAT

- Azienda Sanitaria n. 6
- ATO Toscana Costa
- Autorità Idrica Toscana

PARERI PERVENUTI

In data 08.05.2013 con nota protocollo n. 21452 il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/2010, ha inviato il documento preliminare agli Enti competenti in materia ambientale individuati con decreto dell'Autorità competente n. 44 del 29.04.2013 al fine di acquisirne i pareri entro 30 giorni dall'invio dello stesso e quindi entro il 09.06.2013

A seguito della richiesta sopra citata è pervenuto solo il parere dell'Azienda Sanitaria n. 6 Zona "Bassa Val di Cecina". Tale parere non ha evidenziato la necessità di sottoporre a VAS la variante di cui trattasi.

In data 08.07.2013 si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato i componenti della commissione del paesaggio e l'ufficio ambiente dell'Ente oltre naturalmente al responsabile del procedimento.

I partecipanti alla riunione sopra citata, visto anche il parere pervenuto (ASL) hanno ritenuto che gli effetti ambientali della variante siano non rilevanti ritenendo non necessario procedere alla VAS a condizione che unitamente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire sia presentato apposito studio di valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio.

CONCLUSIONI

Come illustrato nel documento preliminare e visto il parere pervenuto, si propone all'Autorità competente di non assoggettare la variante parziale al Regolamento Urbanistico di cui trattasi a condizione che unitamente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire sia presentato apposito studio di valutazione di impatto acustico per la fase di esercizio.

Rosignano Marittimo lì, 10.07.2013

Il Responsabile del procedimento
Arch. Maria Libera Silvestri



Servizio Sanitario della Toscana

Azienda USL n.5 di Livorno
Dipartimento della Prevenzione

Area della Bassa Val di Cecina - U.F. Igiene e Sanità Pubblica

Responsabile Dott. A. Lombardi

Via Savonarola, n°82, 57023 Cecina (LI)

Tel: 0586/614.446 - Fax: 0586/614.403

e.mail: a.lombardi@usl5.toscana.it

Prot. 39226 del 15.05.2013

Pratica U.T. n°

N° Ordine A.U.S.L. 33/2013

Cecina, 17.05.2013

Al dirigente del Settore
Interventi sul Territorio e Qualità Urbana
del Comune di
Rosignano Marittimo

c.a. ing. Andrea Immorali

Al responsabile della U.O. Pianificazione
del Comune di
Rosignano Marittimo

c.a. Arch. Maria Libera Silvestri

Oggetto: parere su documento preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica relativa a variante parziale al regolamento urbanistico del comune di Rosignano Marittimo, per realizzare un canalone artigianale da adibire a stoccaggio di materiali di una ditta sally ed uffici, in Via della Torre, a Feda.

Esaminato, in data 17.05.2013, il documento in oggetto, si ritiene che non sia necessario procedere alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto, dall'attuazione della variante al regolamento urbanistico, non si avranno impatti significativi sull'ambiente e sulla salute della popolazione interessata.

Responsabile istruttoria tecnica

Responsabile del procedimento A ✓